

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

# **Disposizioni di vigilanza per le banche**

*Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013*





## RIEPILOGO DEGLI AGGIORNAMENTI

### 1° Aggiornamento del 6 maggio 2014

**Parte Prima.** Inserito un nuovo Titolo IV “Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi” con il Cap. 1 “Governo societario”.

### 2° Aggiornamento del 21 maggio 2014

**Parte Prima, Titolo I.** Inseriti due nuovi capitoli: “Gruppi bancari” (Cap. 2) e “Albo delle banche e dei gruppi bancari” (Cap. 4). **Parte Terza, Capitolo 1.** Nella Sez. I, al paragrafo 5 è aggiunto un nuovo procedimento amministrativo. Nella Sez. V sono modificati il secondo e il terzo capoverso del paragrafo 2 ed è aggiunta una nota; al paragrafo 3 è modificato il quarto capoverso e sono inseriti due ultimi capoversi ed una nota.

### 3° Aggiornamento del 27 maggio 2014

Inserita una nuova Parte Quarta con il Capitolo 1 “Bancoposta”.

### 4° Aggiornamento del 17 giugno 2014

Ristampa integrale per incorporare i primi tre aggiornamenti nel testo iniziale; le pagine sono state rinumerate per capitolo. **Parte Prima, Titolo III.** Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 2) “Informativa al pubblico Stato per Stato”. **Parte Seconda, Capitolo 4.** Nella Sezione III, par. 2 sono stati precisati i riferimenti temporali di efficacia della discrezionalità nazionale; nella Sezione IV, il par. 4 è stato coordinato con l’Allegato A. **Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione IV, par. 1.** Precisate le linee di orientamento sulla verifica della connessione fra soggetti. **Parte Terza.** Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 2) “Comunicazioni alla Banca d’Italia”. **Indice.** Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Premessa.** Modificata per effetto dei nuovi inserimenti. **Disposizioni introduttive.** Inserito un nuovo paragrafo concernente i procedimenti amministrativi; modificate nel resto della Circolare le parti ad essi relative. **Ambito di applicazione.** Modificato per effetto dei nuovi inserimenti; nella Sezione II è stato precisato il par. 2.

### 5° Aggiornamento del 24 giugno 2014

Ristampa integrale. **Parte Terza.** Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 3) “Obbligazioni bancarie garantite”. **Indice.** Modificato per includere il nuovo inserimento. **Ambito di applicazione.** Modificato per effetto del nuovo inserimento.

### 6° Aggiornamento del 4 novembre 2014

Ristampa integrale per adeguamento all’avvio del Meccanismo di vigilanza unico (4 novembre 2014). Pagine modificate: **Indice.**1,2,6,8; **Premessa.**1-4; **Disposizioni introduttive.**2,4,7-8,10,12,13,15,20,22; **Parte Prima.**I.1.1-2,7-14,17; **Parte Prima.**I.2.1-2; **Parte Prima.**I.3.1-2,4-8; **Parte Prima.**I.4.3; **Parte Prima.**I.5.1-5,7; **Parte Prima.**I.6.1,4-5; **Parte Prima.**II.1.2-3,6-7,15,17-18; **Parte Prima.**III.1.1-4,6-9,12-14,16-21; **Parte Prima.**III.2.1; **Parte Prima.**IV.1.2-5, 7, 18, 28; **Parte Seconda.**1.1-2,8, 11; **Parte Seconda.**2.1; **Parte Seconda.**1.3.1,4; **Parte Seconda.**1.4.1-3,5,8-10; **Parte Seconda.**5.1; **Parte Seconda.**1.6.1-2,11-12; **Parte Seconda.**1.7.1,4; **Parte Seconda.**1.8.1; **Parte Seconda.**1.9.1; **Parte Seconda.**1.10.1,10; **Parte Seconda.**1.11.1-2,4-5; **Parte Seconda.**1.12.1; **Parte Seconda.**1.13.1; **Parte Seconda.**1.14.1-2,7; **Parte Terza.**1.3.

**7° Aggiornamento del 18 novembre 2014**

**Parte Prima, Titolo IV.** Inserito un nuovo Capitolo 2 “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”.

**8° Aggiornamento del 10 marzo 2015**

Ristampa integrale per incorporare il 7° aggiornamento (**Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2**). **Premessa:** pagine modificate: 2, 3. **Parte Seconda, Capitolo 6:** pagine modificate: 1-3, 5-12; inserita una nuova Sezione (Sezione V - Altre disposizioni); inserito un nuovo Allegato (Allegato A – Modulo informativo sul significativo trasferimento del rischio). **Parte Seconda, Capitolo 13:** modificata pagina 1; aggiunta pagina 2.

**9° Aggiornamento del 9 giugno 2015**

**Parte Terza.** Inserito un nuovo Capitolo 4 “Banche in forma cooperativa”.

**10° Aggiornamento del 22 giugno 2015**

**Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3:** pagine modificate: I.3.1, I.3.4, I.3.6, Allegato A, eliminato Allegato B. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 5:** Modificato il titolo del Capitolo. Inserite due nuove Sezioni (Sezione IV – Succursali di banche in Stati extracomunitari; Sezione V – Uffici di rappresentanza). **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 6:** Modificato il titolo del Capitolo. Sezione I: pagine modificate: I.6.1 e I.6.3. Sezione II: aggiunto un nuovo paragrafo (3. Prestazione di servizi senza stabilimento delle banche italiane in stati extracomunitari) e rinumerato e modificato il precedente paragrafo 3. **Parte Prima, Titolo I:** inserito un nuovo capitolo (Capitolo 7) “Banche extracomunitarie in Italia”. **Errata corrige** del 15 settembre 2015.

**11° Aggiornamento del 21 luglio 2015**

**Parte Prima, Titolo IV.** Inseriti nuovi capitoli: “Il sistema dei controlli interni” (Capitolo 3), “Il sistema informativo” (Capitolo 4), “La continuità operativa” (Capitolo 5) e “Governare e gestione del rischio di liquidità” (Capitolo 6).

**12° Aggiornamento del 15 settembre 2015**

Ristampa integrale comprensiva della sostituzione dei riferimenti ai capitoli della Circolare n. 229 e della Circolare n. 263 abrogati con riferimenti ai nuovi Capitoli introdotti nella Circolare n. 285. **Indice.** Modificato per includere il nuovo inserimento. **Disposizioni introduttive.** Modificata pagina 23. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3.** Modificata pagina 5 e Allegato A. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 6.** Modificata pagina 4. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7.** Modificate pagine I.7.13-17. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1.** Modificate pagine: III.1.8, III.1.13, III.1.23. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1.** Modificate pagine: IV.1.4, IV.1.8-9, IV.1.11, IV.1.21. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3.** Modificate pagine: IV.3.5, IV.3.39-40. **Parte Seconda, Capitolo 3:** pagina modificata: 3.4. **Parte Seconda, Capitolo 10:** pagine modificate: 10.1, 10.2, 10.6, 10.8, 10.9. **Parte Terza.** Inseriti due nuovi capitoli: (Capitolo 5) “Vigilanza informativa su base individuale e consolidata” e (Capitolo 6) “Vigilanza ispettiva”. **Parte Terza, Capitolo 3.** Modificata pagina: 3.8. **Parte Quarta, Capitolo 1.** Modificate pagine: 1.14-16.

**13° Aggiornamento del 13 ottobre 2015**

**Parte Terza, Capitolo 1.** Aggiunta una nuova Sezione “Comunicazioni” (Sezione IX).  
Modificata pagina: Parte Terza.1.2.

**14° Aggiornamento del 24 novembre 2015**

**Disposizioni introduttive.** Modificate pagine: 15-24. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3.** Modificate pagine: 3, 5, 7. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7.** Modificate pagine: 7, 8, 11. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1.** Modificata pagina 2. **Parte Seconda, Capitolo 11.** Modificate le Sezioni I, II e III. Aggiunto l’Allegato A. **Parte Seconda, Capitolo 12.** Modificate le Sezioni I, II e III.

**15° Aggiornamento dell’ 8 marzo 2016**

**Disposizioni introduttive.** Modificate pagine: 18 e 20. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3.** Modificato Allegato A. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7.** Modificato Allegato A. **Parte Terza.** Inserito un nuovo capitolo: “Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999” (Capitolo 7).

**16° Aggiornamento del 17 maggio 2016**

**Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7.** Modificato Allegato A. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 4.** Modificate le Sezioni I e IV e aggiunta una nuova sezione “Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio” (Sezione VII).

**17° Aggiornamento del 27 settembre 2016**

**Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3.** Modificata Sez. I pagine: 2 e 3. Modificato l’Allegato A: modificate le pagine 41, 42, aggiunti i sottoparagrafi 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3.

**18° Aggiornamento del 4 ottobre 2016 – Entrata in vigore: 1 gennaio 2017**

**Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1.** Modificata la Sezione II.

**19° Aggiornamento del 2 novembre 2016**

**Parte Terza, Capitolo 5.** Inserito un nuovo Capitolo 5 “Gruppo bancario cooperativo”. Per effetto dell’inserimento i Capitoli 5, 6 e 7 sono stati così rinumerati: Capitolo 6 “Vigilanza informativa su base individuale e consolidata”, Capitolo 7 “Vigilanza ispettiva”, Capitolo 8 “Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999”. Per effetto dell’inserimento sono state aggiornate le seguenti pagine: **Premessa**, pag. 4; **Disposizioni introduttive**, pagg. 18 e 20; **Parte prima, Titolo I, Capitolo 3**, pag. 9; **Capitolo 7**, pag. 15 e 16; **Parte Quarta, Capitolo 1**, pag. 16

**20° Aggiornamento del 21 novembre 2017**

**Indice.** Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Disposizioni introduttive, Ambito di applicazione:** modificate le pagine 2, 16, 17, 19, 21. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7:** modificata la Sezione VII. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1:** modificate le Sezioni I, II, III; modificati gli Allegati C e D. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 6:** modificata pag. 3. **Parte Seconda, Capitolo 7:** modificate le Sezioni I e II e aggiunta una nuova Sezione IV; **Capitolo 10:** modificate le Sezioni I e V; **Capitolo 12:** modificate le Sezioni I e III.

**21° Aggiornamento del 22 maggio 2018**

**Parte Terza, Capitolo 5.** Inserito un nuovo Capitolo 5 “**Banche di Credito Cooperativo**”. Per effetto dell’inserimento i Capitoli 6, 7 e 8 sono stati così rinumerati: Capitolo 6 “Gruppo Bancario Cooperativo”, Capitolo 7 “Vigilanza informativa su base individuale e consolidata”, Capitolo 8 “Vigilanza ispettiva”, Capitolo 9 “Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999”. Per effetto dell’inserimento sono state aggiornate le seguenti pagine: **Premessa**, pag. 4; **Disposizioni introduttive**, pagg. 19 e 21; **Parte prima, Titolo I, Capitolo 3**, pag. 9; **Capitolo 7**, pagg. 15 e 16; **Parte Terza, Capitolo 4, Sez. I**; **Parte Terza, Capitolo 6, Sez. II**; **Parte Quarta, Capitolo 1**, pag. 16. L’**Indice** è stato modificato per includere il nuovo inserimento e la rinumerazione dei capitoli.

**22° aggiornamento del 12 giugno 2018**

**Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1:** modificate tutte le sezioni e gli Allegati A e D. **Parte Seconda, Capitolo 6:** modificate le Sezioni I e V; **Capitolo 7:** modificate le Sezioni I e III; **Capitolo 9:** modificate le Sezioni I e IV; **Capitolo 10:** modificate le Sezioni I e III; **Capitolo 11:** modificata la Sezione I; **Capitolo 13:** modificate entrambe le sezioni; **Capitolo 14:** modificate entrambe le sezioni. **Parte Terza, Capitolo 1:** modificate le Sezioni I e III. L’**Indice** è stato modificato per includere le modifiche.

**23° aggiornamento del 25 settembre 2018**

**Parte terza, Capitolo 3:** Modificata la Sezione I, paragrafi 1, 2 e 5; modificata la Sezione II, paragrafo 1.

**24° aggiornamento del 16 ottobre 2018**

**Parte Terza, Capitolo 10.** Inserito un nuovo Capitolo 10 “**Investimenti in immobili**”. L’**Indice** è stato modificato per includere il nuovo inserimento.

**25° aggiornamento del 23 ottobre 2018**

**Parte Prima, Titolo IV.** Interamente sostituito il **Capitolo 2 “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”**. L’**Indice** è stato modificato di conseguenza.

**26° aggiornamento del 5 marzo 2019**

**Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3 “Controlli interni”** modificata la pagina 52 dell’Allegato A.

**27° aggiornamento del 22 giugno 2019**

**Indice.** Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Parte Seconda, Capitolo 3 “Rischio di credito – Metodo standardizzato”**, Sezione I: modificata; Sezione III: aggiunto un nuovo paragrafo; Sezione IV: aggiunto un nuovo paragrafo. **Parte Seconda, Capitolo 4 “Rischio di credito – Metodo IRB”**, Sezione I: modificata; Sezione III: aggiunto un nuovo paragrafo; aggiunta la Sezione V.

**28° aggiornamento del 23 luglio 2019**

**Indice.** Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 4 “Il sistema informativo”**, Sezione I: modificata e aggiunto un nuovo paragrafo; Sezione II: modificato il paragrafo 7; modificate le Sezioni III, IV e VI; Sezione VII: modificata e aggiunti

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Riepilogo degli aggiornamenti

---

due nuovi paragrafi; Allegato A: modificato. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 5 “La continuità operativa”**, Paragrafo 2: modificato; Allegato A: modificata la Sezione II.

### **29° aggiornamento del 17 settembre 2019**

**Indice.** Modificato secondo le modifiche apportate. **Parte Seconda, Capitolo 1 “Fondi propri”**: modificate le Sezioni I e V; eliminata la Sezione VI; **Capitolo 6 “Operazioni di cartolarizzazione”**: modificata la Sezione IV; **Capitolo 7 “Rischio di controparte”**: eliminata la Sezione IV.



**INDICE**

RIEPILOGO DEGLI AGGIORNAMENTI

INDICE

PREMESSA

**DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE**

SIGLE E ABBREVIAZIONI

DEFINIZIONI

MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI INTERNI DI MISURAZIONE DEI RISCHI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

1. Premessa
2. Procedura autorizzativa

AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni

SEZIONE II - DISCIPLINA SU BASE INDIVIDUALE

1. Banche italiane
2. Succursali in Italia di banche extracomunitarie
3. Succursali in Italia di banche comunitarie

SEZIONE III - DISCIPLINA SU BASE CONSOLIDATA

1. Capogruppo di gruppi bancari e imprese di riferimento
2. Componenti del gruppo sub-consolidanti

SEZIONE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Autorizzazione all'attività bancaria (Parte Prima, Tit. I, Cap. 1)
2. Gruppi bancari (Parte Prima, Tit. I, Cap. 2)
3. Albo delle banche e dei gruppi bancari (Parte Prima, Tit. I, Cap. 4)
4. Succursali estere di banche e società finanziarie italiane (Parte Prima, Tit. I, Cap. 5)
5. Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane (Parte Prima, Tit. I, Cap. 6)
6. Governo societario (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 1)

7. Comunicazioni alla Banca d'Italia (Parte Terza, Cap. 2)
8. Banche in forma cooperativa (Parte Terza, Cap. 4)
9. Bancoposta (Parte Quarta, Cap. 1)

SEZIONE V - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Allegato A

**PARTE PRIMA - RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA CRD IV**

**TITOLO I – ACCESSO AL MERCATO E STRUTTURA**

*TITOLO I – Capitolo 1*

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - CAPITALE MINIMO

1. Ammontare del capitale iniziale
2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile

SEZIONE III - PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

1. Contenuto del programma di attività
2. Tutoring
3. Valutazioni della Banca centrale europea e della Banca d'Italia

SEZIONE IV - ASSETTO PROPRIETARIO

1. Partecipanti
2. Strutture di gruppo

SEZIONE V - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE

1. Domanda di autorizzazione
2. Istruttoria e valutazioni della Banca centrale europea e della Banca d'Italia
3. Rilascio dell'autorizzazione
4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti
5. Decadenza e revoca dell'autorizzazione

SEZIONE VI - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione
2. Programma di attività
3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio e altre verifiche

SEZIONE VII - AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

1. Condizioni e procedura di autorizzazione
2. Valutazioni della Banca d'Italia
3. Norme del TUF applicabili

SEZIONE VIII - FILIAZIONI DI BANCHE ESTERE

1. Filiazioni di banche comunitarie
2. Filiazioni di banche extracomunitarie

Allegato A - SCHEMA DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Allegato B - PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

*Titolo I – Capitolo 2*

GRUPPI BANCARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - GRUPPO BANCARIO

1. Composizione del gruppo
2. Capogruppo
3. Società del gruppo

SEZIONE III - POTERI DELLA CAPOGRUPPO E OBBLIGHI DELLE CONTROLLATE

SEZIONE IV - STATUTI

1. Statuto della capogruppo
2. Statuto delle società controllate

*Titolo I - Capitolo 3*

BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE IN ITALIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

2. Definizioni
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - SUCCURSALI IN ITALIA DI BANCHE COMUNITARIE

1. Primo insediamento
2. Modifiche alle informazioni comunicate
3. Attività esercitabili
4. Disposizioni applicabili
5. I controlli
6. Uffici di rappresentanza
7. Procedure per le segnalazioni

SEZIONE III - PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN ITALIA

SEZIONE IV - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

1. Ordine di cessazione delle irregolarità
2. Ulteriori provvedimenti della Banca d'Italia

SEZIONE V - SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

SEZIONE VI - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Allegato A - DISPOSIZIONI APPLICABILI

*TITOLO I – Capitolo 4*

ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - ALBO DELLE BANCHE

1. Contenuto dell'albo
2. Iscrizione all'albo
3. Variazioni all'albo
4. Cancellazione dall'albo

SEZIONE III - ALBO DEI GRUPPI BANCARI

1. Contenuto dell'albo
2. Iscrizione all'albo
3. Variazioni all'albo
4. Cancellazione dall'albo

SEZIONE IV - FORME DI PUBBLICITÀ DELL'ISCRIZIONE

1. Pubblicità dell'iscrizione
2. Pubblicazione degli albi e modalità di consultazione

Allegato A - ALBO DELLE BANCHE - SCHEMA DELLE INFORMAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Allegato B - SCHEMA PER LA VERIFICA DELLA CONDIZIONE DELLA "RILEVANZA DETERMINANTE"

*TITOLO I - Capitolo 5*

SUCCURSALI ESTERE DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative
2. Definizioni
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi
5. Linee di orientamento

SEZIONE II - SUCCURSALI DI BANCHE IN STATI COMUNITARI

1. Primo insediamento
2. Modifiche delle informazioni comunicate
3. Attività esercitabili
4. Interventi delle autorità competenti
5. Procedure per le segnalazioni

SEZIONE III - STABILIMENTO IN STATI COMUNITARI DI SUCCURSALI DI SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

1. Condizioni per lo stabilimento della succursale
2. Procedura per lo stabilimento e interventi

SEZIONE IV – SUCCURSALI DI BANCHE IN STATI EXTRACOMUNITARI

SEZIONE V - UFFICI DI RAPPRESENTANZA

*TITOLO I - Capitolo 6*

PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO SENZA STABILIMENTO DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative
2. Definizioni
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Libera prestazione di servizi delle banche italiane in Stati comunitari
2. Libera prestazione di servizi in Stati comunitari delle società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento
3. Prestazione di servizi senza stabilimento delle banche italiane in Stati extracomunitari
4. Interventi delle autorità competenti

*TITOLO I - Capitolo 7*

BANCHE EXTRACOMUNITARIE IN ITALIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – PRIMO INSEDIAMENTO DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA

1. Condizioni per l'autorizzazione allo stabilimento della prima succursale
2. Programma di attività
3. Requisiti e criteri di idoneità dei responsabili della succursale
4. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione
5. Iscrizione all'albo
6. Primo insediamento di uffici di rappresentanza

SEZIONE III – SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE GIÀ INSEDIATE IN ITALIA

1. Succursali
2. Uffici di rappresentanza

SEZIONE IV – PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO

SEZIONE V – DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI E CHIUSURA DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA

SEZIONE VI – PROCEDURE PER LE SEGNALAZIONI

SEZIONE VII – VIGILANZA

1. Disposizioni applicabili alle succursali
2. Disposizioni applicabili alla prestazione di servizi senza stabilimento

Allegato A – DISPOSIZIONI APPLICABILI

Allegato B – OPERATIVITÀ DELLE BANCHE EXTRACOMUNITARIE IN ITALIA

Allegato C – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE BANCHE

**TITOLO II – MISURE PRUDENZIALI**

*TITOLO II - Capitolo 1*

RISERVE DI CAPITALE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

1. Determinazione della riserva di conservazione del capitale

SEZIONE III - RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA

1. Riserva di capitale anticiclica specifica della banca
2. Criteri per la determinazione del coefficiente anticiclico interno
3. Riconoscimento dei coefficienti anticiclici superiori al 2,5% applicabili negli Stati comunitari o in Stati extracomunitari
4. Determinazione del coefficiente anticiclico applicabile in Stati extracomunitari
5. Calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca

SEZIONE IV - RISERVA DI CAPITALE PER LE G-SII E PER LE O-SII

1. Individuazione e classificazione delle G-SII
2. Individuazione delle O-SII e requisito applicabile
3. Disposizioni comuni

SEZIONE V - MISURE DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

1. Limiti alle distribuzioni
2. Piano di conservazione del capitale

**TITOLO III – PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE**

*TITOLO III - Capitolo 1*

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCESSI DI VALUTAZIONE AZIENDALE DELL’ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP) E DELL’ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ (ILAAP)

1. Premessa
2. La proporzionalità nell’ICAAP e nell’ILAAP
3. Governo societario dell’ICAAP e dell’ILAAP
4. L’informativa sull’ICAAP e sull’ILAAP

SEZIONE III – LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL’ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP)

1. Disposizioni di carattere generale
2. Le fasi dell’ICAAP
3. Riferimenti temporali dell’ICAAP

SEZIONE IV –LA VALUTAZIONE AZIENDALE SULL’ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ (ILAAP)

SEZIONE V - PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

1. Disposizioni di carattere generale
2. La proporzionalità nello SREP
3. I sistemi di analisi aziendale
4. Il confronto con le banche
5. Gli interventi correttivi
6. Le misure di interventi precoce
7. Cooperazione di vigilanza

Allegato A - RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL’ICAAP

Allegato B - RISCHIO DI CONCENTRAZIONE PER SINGOLE CONTROPARTI O GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI

Allegato C - RISCHIO DI TASSO D’INTERESSE SUL PORTAFOGLIO BANCARIO IN TERMINI DI VARIAZIONI DEL VALORE ECONOMICO

Allegato D - SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL RESOCONTO ICAAP/ILAAP

*TITOLO III - Capitolo 2*

INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO - (*COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING*)

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - REQUISITI DELL'INFORMATIVA

1. Contenuto e modalità di pubblicazione delle informazioni
2. Organizzazione e controlli

Allegato A - INFORMATIVA DA PUBBLICARE

**TITOLO IV – GOVERNO SOCIETARIO, CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI**

*TITOLO IV – Capitolo 1*

GOVERNO SOCIETARIO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO E PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO

1. Principi generali
2. Linee applicative

SEZIONE III - COMPITI E POTERI DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Disposizioni comuni
2. Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione
3. Organo con funzione di controllo

SEZIONE IV - COMPOSIZIONE E NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Principi generali
2. Linee applicative

SEZIONE V - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, FLUSSI INFORMATIVI E RUOLO DEL PRESIDENTE

1. Funzionamento degli organi e flussi informativi
2. Ruolo del presidente

SEZIONE VI - AUTOVALUTAZIONE DEGLI ORGANI

1. Principi generali
2. Linee applicative
3. Criteri per il processo di autovalutazione

SEZIONE VII - OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO

1. Obblighi di informativa

SEZIONE VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Disciplina transitoria

*TITOLO IV – Capitolo 2*

POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Principi e criteri generali
6. Identificazione del “personale più rilevante”
7. Criterio di proporzionalità
8. Applicazione ai gruppi bancari
9. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL'ASSEMBLEA E DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Ruolo dell'assemblea
2. Ruolo dell'organo con funzione di supervisione strategica e del comitato per le remunerazioni
3. Funzioni aziendali di controllo

SEZIONE III - LA STRUTTURA DEI SISTEMI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

1. Rapporto tra componente variabile e componente fissa
2. Remunerazione variabile
3. Compensi dei consiglieri non esecutivi, dei componenti dell'organo con funzione di controllo e dei componenti delle funzioni aziendali di controllo

SEZIONE IV - LA POLITICA DI REMUNERAZIONE PER PARTICOLARI CATEGORIE

1. Agenti in attività finanziaria, agenti di assicurazione e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

SEZIONE V - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

1. Banche che beneficiano di aiuti di Stato
2. Banche che non rispettano il requisito combinato di riserva di capitale

SEZIONE VI - OBBLIGHI DI INFORMATIVA E DI TRASMISSIONE DEI DATI

1. Obblighi di informativa al pubblico
2. Obblighi di trasmissione di dati alla Banca d'Italia
3. Obblighi di informativa all'assemblea

SEZIONE VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Disposizioni transitorie

2. Deroga per il personale operante nelle SGR, SICAV e SICAF di gruppo bancario

Allegato A – INFORMAZIONI DA TRASMETTERE PER L'ESCLUSIONE DEL PERSONALE DAL NOVERO DEI *RISK-TAKER*

Allegato B – INFORMAZIONI DA TRASMETTERE SULLA DECISIONE DI AUMENTO DEL LIMITE AL RAPPORTO VARIABILE/FISSO SUPERIORE A 1:1

### *TITOLO IV – Capitolo 3*

#### IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

##### SEZIONE I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PRINCIPI GENERALI

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi
6. Principi generali

##### SEZIONE II – IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Premessa
2. Organo con funzione di supervisione strategica
3. Organo con funzione di gestione
4. Organo con funzione di controllo
5. Il coordinamento delle funzioni di controllo

##### SEZIONE III – FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

1. Istituzione delle funzioni aziendali di controllo
2. Programmazione e rendicontazione dell'attività di controllo
3. Requisiti specifici delle funzioni di controllo

##### SEZIONE IV – ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI AZIENDALI (OUTSOURCING) AL DI FUORI DEL GRUPPO BANCARIO

1. Principi generali e requisiti particolari
2. Esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo
3. Comunicazioni alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia
4. Esternalizzazione del trattamento del contante

##### SEZIONE V – IL RAF, IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E L'ESTERNALIZZAZIONE NEI GRUPPI BANCARI

1. Il RAF nei gruppi bancari
2. Controlli interni di gruppo

3. Esternalizzazione di funzioni aziendali all'interno del gruppo bancario
4. Comunicazioni alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia

SEZIONE VI – IMPRESE DI RIFERIMENTO

SEZIONE VII – SUCCURSALI DI BANCHE COMUNITARIE E DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE AVENTI SEDE NEGLI STATI INDICATI NELL'ALLEGATO A DELLE DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

SEZIONE VIII – SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

SEZIONE IX – INFORMATIVA ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA O ALLA BANCA D'ITALIA

Allegato A – DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE DI RISCHIO

Allegato B – CONTROLLI SULLE SUCCURSALI ESTERE

Allegato C – IL RISK APPETITE FRAMEWORK

*TITOLO IV – Capitolo 4*

IL SISTEMA INFORMATIVO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – GOVERNO E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

1. Premessa
2. Compiti dell'organo con funzione di supervisione strategica
3. Compiti dell'organo con funzione di gestione
4. Organizzazione della funzione ICT
5. La sicurezza informatica
6. Il controllo del rischio informatico e la *compliance* ICT
7. Compiti della funzione di revisione interna

SEZIONE III – L'ANALISI DEL RISCHIO INFORMATICO

SEZIONE IV – LA GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA

1. Premessa
2. *Policy* di sicurezza
3. La sicurezza delle informazioni e delle risorse ICT
4. La sicurezza delle applicazioni sviluppate dalle unità operative e di controllo
5. La gestione dei cambiamenti

6. La gestione degli incidenti di sicurezza informatica
7. La disponibilità delle informazioni e delle risorse ICT

SEZIONE V – IL SISTEMA DI GESTIONE DEI DATI

SEZIONE VI – L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

1. Tipologie di esternalizzazione
2. Accordi con i fornitori e altri requisiti
3. Indicazioni particolari

SEZIONE VII – PRINCIPI ORGANIZZATIVI RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITÀ O PROFILI DI RISCHIO

1. Sicurezza dei servizi di pagamento
2. Esenzione dall'obbligo di predisporre il meccanismo di emergenza di cui all'art. 33(4) del Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione
3. Disposizioni transitorie

Allegato A – DOCUMENTI AZIENDALI PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEL SISTEMA INFORMATIVO

*TITOLO IV – Capitolo 5*

LA CONTINUITÀ OPERATIVA

1. Destinatari
2. Fonti normative
3. Banche soggette ai requisiti applicabili a tutti gli operatori (Allegato A, Sezione II)
4. Banche soggette ai requisiti particolari per i processi a rilevanza sistemica (Allegato A, Sezione III)

Allegato A – REQUISITI PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA

*TITOLO IV – Capitolo 6*

GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Premessa
2. Compiti degli organi aziendali
3. Soglia di tolleranza al rischio di liquidità

SEZIONE III – PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

1. Premessa
2. Identificazione e misurazione del rischio
3. Prove di stress
4. Strumenti di attenuazione del rischio di liquidità
5. Rischio di liquidità derivante dall'operatività infra-giornaliera
6. *Contingency Funding and Recovery Plan*
7. Ulteriori aspetti connessi con la gestione del rischio di liquidità nei gruppi bancari

SEZIONE IV – SISTEMA DI PREZZI DI TRASFERIMENTO INTERNO DEI FONDI

SEZIONE V – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Premessa
2. Sistemi di rilevazione e di verifica delle informazioni
3. I controlli di secondo livello: la funzione di controllo dei rischi (*risk management*) sulla liquidità
4. Revisione interna

SEZIONE VI – INFORMATIVA PUBBLICA

SEZIONE VII – SUCCURSALI DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE

SEZIONE VIII – INTERVENTI DI VIGILANZA

**PARTE SECONDA - APPLICAZIONE IN ITALIA DEL CRR**

*Capitolo 1 - FONDI PROPRI*

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Computabilità degli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1
2. Individuazione delle banche che si qualificano come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1 CRR

SEZIONE V - COMUNICAZIONI ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA E ALLA BANCA D'ITALIA

1. Indici di mercato generali
2. Detenzione di indici di strumenti di capitale
3. Cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale

*Capitolo 2 - REQUISITI PATRIMONIALI*

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE III - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Immobili acquisiti per recupero crediti
2. Perimetro e metodi di consolidamento
3. Norme organizzative

*Capitolo 3 - RISCHIO DI CREDITO – METODO STANDARDIZZATO*

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Esposizioni infra-gruppo
2. Obbligazioni garantite
3. Esposizioni garantite da immobili. Innalzamento del fattore di ponderazione o applicazione di criteri di ammissibilità più restrittivi
4. *Default* di un debitore. Soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato

SEZIONE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Sistemi di tutela istituzionale
2. Definizione di default

*Capitolo 4 - RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB*

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Esposizioni garantite da immobili. Innalzamento della LGD
2. Esposizioni in strumenti di capitale
3. *Default* di un debitore. Soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato

SEZIONE IV - LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Organizzazione e sistema dei controlli
2. Il processo del rating nell'ambito del gruppo bancario
3. Condizioni per valutare i requisiti dell'esperienza precedente nell'uso dell'IRB
4. Sistemi informativi
5. Estensione progressiva dei metodi IRB
6. Quantificazione dei parametri di rischio
7. Criteri di classificazione dei finanziamenti specializzati

8. Istanza di autorizzazione all'utilizzo dell'IRB

SEZIONE V – ALTRE DISPOSIZIONI

Allegato A - SISTEMI INFORMATIVI

Allegato B - CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

Allegato C - DOCUMENTAZIONE PER I METODI IRB

Allegato D - SCHEDE MODELLO

*Capitolo 5 - TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)*

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

*Capitolo 6 - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE*

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

1. Premessa

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE IV - LINEE DI ORIENTAMENTO

SEZIONE V - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Requisiti generali
2. Requisiti specifici
3. Supporto implicito

Allegato A - MODULO INFORMATIVO SUL SIGNIFICATIVO TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

*Capitolo 7 - RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO*

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

*Capitolo 8 - RISCHIO OPERATIVO*

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

*Capitolo 9 - RISCHIO DI MERCATO E RISCHIO DI REGOLAMENTO*

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE IV – ALTRE DISPOSIZIONI

*Capitolo 10 - GRANDI ESPOSIZIONI*

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE IV - LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Gruppo di clienti connessi
2. Esposizioni connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari.

SEZIONE V - REGOLE ORGANIZZATIVE E PROVVEDIMENTI

1. Regole organizzative in materia di grandi esposizioni
2. Esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra
3. Provvedimenti della Banca centrale europea o della Banca d'Italia

*Capitolo 11 - LIQUIDITÀ*

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Deroga all'applicazione delle regole di liquidità su base individuale
2. Requisito di copertura della liquidità
3. Requisito di finanziamento stabile
4. Segnalazioni per il monitoraggio del rischio di liquidità
5. Disposizioni transitorie

Allegato A – ADEMPIMENTI PER LE BANCHE SOGGETTE ALLA SUPERVISIONE DIRETTA DELLA BANCA D' ITALIA

*Capitolo 12 - INDICE DI LEVA FINANZIARIA*

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III – ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

*Capitolo 13* - INFORMATIVA AL PUBBLICO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto del CRR: criteri generali
2. Informativa sulle attività impegnate e non impegnate
3. Informativa relativa al coefficiente di copertura della liquidità
4. Informativa relativa alle disposizioni transitorie per l'attenuazione dell'impatto dell'IFRS 9 sui fondi propri

*Capitolo 14* - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Requisiti di fondi propri (art. 465 CRR)
2. Perdite non realizzate misurate al valore equo (art. 467 CRR)
3. Profitti non realizzati misurati al valore equo (art. 468 CRR)
4. Profitti e perdite su derivati passivi valutati al valore equo derivanti da variazioni del proprio merito di credito (art. 468, par. 4 CRR)
5. Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 ed esenzioni (articoli da 469 a 473 CRR)
6. Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1 (artt. 474 e 475 CRR)
7. Deduzioni dagli elementi di classe 2 (artt. 476 e 477 CRR)
8. Interessi di minoranza; strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 emessi da filiazioni (artt. 479 e 480 CRR)
9. Filtri e deduzioni aggiuntivi (art. 481 CRR)
10. Limiti al *grandfathering* degli elementi del capitale primario di classe 1, degli elementi aggiuntivi di classe 1 e degli elementi di classe 2 (articoli da 484 a 488)

Allegato A - FILTRI NAZIONALI

**PARTE TERZA - ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE**

*Capitolo 1* - PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni

4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - LIMITE GENERALE AGLI INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI E IN IMMOBILI

1. Limite generale
2. Modalità di calcolo

SEZIONE III - LIMITI DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

1. Casi di superamento dei limiti

SEZIONE IV - PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO E GARANZIA, IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA E PER RECUPERO CREDITI

1. Attività di collocamento e garanzia
2. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria
3. Partecipazioni acquisite per recupero crediti

SEZIONE V - PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN IMPRESE FINANZIARIE, IN IMPRESE ASSICURATIVE E IN IMPRESE STRUMENTALI

1. Autorizzazioni
2. Criteri di autorizzazione
3. Procedimento e comunicazioni

SEZIONE VI - INVESTIMENTI INDIRETTI IN EQUITY

1. Premessa
2. Definizioni e criteri di classificazione degli investimenti
3. Politiche aziendali
4. Trattamento prudenziale

SEZIONE VII - REGOLE ORGANIZZATIVE E DI GOVERNO SOCIETARIO

SEZIONE VIII - BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E BANCHE DI GARANZIA COLLETTIVA

SEZIONE IX - COMUNICAZIONI

Allegato A - PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE – PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI DI NATURA FINANZIARIA E IN IMPRESE STRUMENTALI

*Capitolo 2 - COMUNICAZIONI ALLA BANCA D' ITALIA*

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - COMUNICAZIONI

1. Comunicazioni dell'organo con funzione di controllo
2. Comunicazioni dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti
3. Comunicazioni relative ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti

*Capitolo 3 - OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE*

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

1. Requisiti delle banche emittenti e/o cedenti
2. Limiti alla cessione
3. Modalità di integrazione degli attivi ceduti
4. Trattamento prudenziale
5. Responsabilità e controlli

*Capitolo 4 - BANCHE IN FORMA COOPERATIVA*

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – VALORE DELL'ATTIVO DELLE BANCHE POPOLARI

1. Criteri e modalità di determinazione del valore dell'attivo

SEZIONE III – RIMBORSO DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE

1. Limiti al rimborso di strumenti di capitale

Allegato A – PROSPETTO IDENTIFICATIVO DELL'ATTIVO INDIVIDUALE E CONSOLIDATO

*Capitolo 5- BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO*

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – STRUTTURA

1. Denominazione
2. Forma giuridica e azioni
3. Soci
4. Competenza territoriale
5. Modifiche statutarie e trasformazioni

SEZIONE III – OPERATIVITÀ

1. Operatività prevalente a favore dei soci
2. Operatività con non soci e fuori della zona di competenza territoriale
3. Attività esercitabili
4. Partecipazioni

SEZIONE IV – DESTINAZIONE DEGLI UTILI E RISTORNI

*Capitolo 6* – GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – COMPOSIZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO E REQUISITI DELLA CAPOGRUPPO

1. Composizione del gruppo bancario cooperativo
2. Capogruppo
3. Società del gruppo
4. Sottogruppi territoriali
5. Gruppo provinciale

SEZIONE III – CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO

1. Contenuto minimo del contratto di coesione
2. Caratteristiche della garanzia
3. Criteri e condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo

SEZIONE IV – STATUTI

1. Statuto della capogruppo
2. Statuto delle banche affiliate
3. Gruppi provinciali

SEZIONE V – COSTITUZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

1. Accertamento dei requisiti per la costituzione del gruppo
2. Adempimenti successivi

3. Prima applicazione

*Capitolo 7 - VIGILANZA INFORMATIVA SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA*

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – SEGNALAZIONI

1. Matrice dei conti
2. Segnalazioni prudenziali
3. Segnalazioni statistiche su base consolidata
4. Centrale dei Rischi
5. Perdite sulle posizioni in *default*
6. Organi sociali
7. Sistemi di remunerazione
8. Archivio elettronico delle partecipazioni
9. Rilevazione analitica dei tassi di interesse

SEZIONE III –BILANCIO DELL’IMPRESA E BILANCIO CONSOLIDATO

*Capitolo 8 - VIGILANZA ISPETTIVA*

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

1. Svolgimento degli accertamenti
2. Comunicazione degli esiti ispettivi

*Capitolo 9 – CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999*

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI

1. Mantenimento di un significativo interesse economico
2. Criteri di selezione dei prenditori

3. Informativa agli investitori
4. Controlli del *servicer*

**Capitolo 10 – INVESTIMENTI IN IMMOBILI**

**SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

**SEZIONE II – DISCIPLINA PRUDENZIALE**

1. Immobili acquisibili
2. Regole organizzative e di governo societario
3. Limite agli investimenti immobiliari e casi di superamento

**SEZIONE III – SOCIETÀ IMMOBILIARI SPECIALIZZATE**

1. Orientamenti applicabili in materia di società immobiliari

**PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI PER INTERMEDIARI PARTICOLARI**

**Capitolo 1 - BANCOPOSTA**

**SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

**SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER IL BANCOPOSTA**

1. Attività di bancoposta
2. La separazione contabile
3. La separazione patrimoniale
4. La separazione organizzativa, il governo societario e le remunerazioni
5. Sistema dei controlli interni e affidamento di funzioni a Poste
6. Succursali e attività fuori sede
7. Prestazione dei servizi senza stabilimento all'estero
8. Modifiche del Patrimonio Bancoposta

**SEZIONE III - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI**

1. Premessa
2. Disposizioni applicabili

***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

---

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

---

**PARTE SECONDA**

**APPLICAZIONE IN ITALIA DEL CRR**

**PARTE SECONDA**

**Capitolo 1**

**FONDI PROPRI**

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 1 – Fondi propri

Sezione I – Fonti normative

---

Capitolo 1

### **FONDI PROPRI**

*SEZIONE I*

#### **FONTI NORMATIVE**

La materia è direttamente regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dal CRR, in particolare dalla Parte Due, Titoli I e II;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:
  - specificare il significato di “prevedibile” nell’individuazione degli oneri e dei dividendi prevedibili da dedurre dagli utili di periodo o di fine esercizio (art. 26, par. 4 CRR);
  - specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuta ai sensi della legislazione nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuta una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo ai fini della Parte Due CRR (art. 27, par. 2 CRR);
  - specificare: a) le forme e la natura del finanziamento indiretto degli strumenti di fondi propri; b) se e quando le distribuzioni multiple graverebbero in modo sproporzionato sui fondi propri; c) il significato di “distribuzioni preferenziali” (art. 28, par. 5 CRR);
  - specificare – in materia di strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi – la natura delle limitazioni al rimborso che si rendono necessarie quando la normativa nazionale applicabile vieta alla banca di rimborsare gli strumenti patrimoniali (art. 29, par. 6 CRR);
  - specificare il concetto di “*gain on sale*” (art. 32, par. 2 CRR);
  - precisare cosa costituisce stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni e il valore delle attività della banca (art. 33, par. 4 CRR);
  - specificare l’applicazione delle deduzioni previste dall’art. 36, par. 1, lettere (a), (c), (e), (f), (h), (i) e (l), dall’art. 56, par. 1, lettere (a), (c), (d) e (f) e dall’art. 66, par. 1, lettere (a), (c) e (d) CRR (art. 36, par. 2 CRR);
  - specificare i tipi di strumenti di capitale degli enti finanziari e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di Stati extracomunitari e delle imprese escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all’art. 4 di tale direttiva che devono essere dedotti dai seguenti elementi dei fondi propri: a) elementi del capitale primario di classe 1; b) elementi aggiuntivi di classe 1; c) elementi di classe 2 (art. 36, par. 3);

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 1 – Fondi propri

Sezione I – Fonti normative

---

- specificare i criteri in base ai quali l'autorità di vigilanza competente autorizza una banca a ridurre l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite dedotte dal capitale primario di classe 1 (art. 41, par. 2 CRR);
- specificare le condizioni di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II, della direttiva 2002/87/CE ai fini delle alternative alla deduzione di cui all'art. 49, par. 1 CRR (art. 49, par. 6 CRR);
- specificare, in materia di strumenti aggiuntivi di classe 1: (a) la forma e la natura degli incentivi al rimborso; (b) la natura di un'eventuale rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione (*write down*) del valore nominale a titolo temporaneo; (c) le procedure e le scadenze per le seguenti azioni: i) accertamento di un evento attivatore (*trigger event*); ii) rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione del valore nominale a titolo temporaneo; (d) le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione della banca; (e) l'uso di società veicolo per l'emissione indiretta di strumenti di fondi propri (art. 52, par. 2 CRR);
- specificare – in materia di distribuzioni su strumenti di fondi propri – le condizioni in base alle quali gli indici sono ritenuti ammissibili come indici generali ai sensi dell'art. 73, par. 4 (art. 73, par. 7 CRR);
- specificare, in materia di detenzione da parte delle banche di indici di strumenti di capitale: (a) quando una stima utilizzata in alternativa al calcolo dell'esposizione sottostante di cui all'art. 76, par. 2 CRR sia sufficientemente prudente; (b) il significato di "oneroso sotto il profilo operativo" ai fini del co. 3 del medesimo articolo (art. 76, par. 4 CRR);
- specificare, in materia di autorizzazione a ridurre i fondi propri: (a) il significato di "sostenibile per la capacità di reddito della banca" contenuta nell'art. 78, par. 1, lett. (a) CRR; (b) la base appropriata in forza della quale limitare il rimborso di cui al par. 3 del medesimo articolo; (c) il procedimento e i dati da fornire affinché una banca possa chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a svolgere le funzioni di cui all'art. 77 CRR, incluso il procedimento da applicare in caso di rimborso di azioni distribuite ai membri di società cooperative, nonché i termini dei citati procedimenti (art. 78, par. 5 CRR);
- specificare, in materia di deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri, il concetto di "su base temporanea" e le condizioni in base alle quali un'autorità competente può ritenere che le detenzioni temporanee menzionate siano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio di un soggetto rilevante (art. 79, par. 2 CRR);
- specificare, in materia di emissione di strumenti di capitale attraverso società veicolo, i tipi di attività che possono riguardare l'operatività delle società veicolo e i concetti di investimento "minimo" e "non significativo" di cui all'art. 83, par. 1, primo co. CRR (art. 83, par. 2 CRR);
- specificare, in materia di trattamento prudenziale degli interessi di minoranza, il calcolo di sub-consolidamento necessario ai sensi degli artt. 84, par. 2, 85 e 87 CRR (art. 84, par. 4 CRR).

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 1 – Fondi propri

Sezione I – Fonti normative

---

La materia è altresì disciplinata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
- art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario.

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

---

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 1 – Fondi propri

Sezione II – Procedimenti amministrativi

---

### SEZIONE II

#### PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione a classificare gli strumenti di capitale, emessi dopo il 28 giugno 2013, come strumenti di capitale primario di classe 1* (art. 26, par. 3 CRR; termine: 90 giorni) (1);
- *autorizzazione ad applicare l'art. 27 alle banche interamente possedute dai soggetti indicati nel par. 1, lett. a), punti da i) a iv) del citato articolo* (art. 27, par. 1, lett. a), punto v) CRR; termine: 90 giorni);
- *autorizzazione ad includere, in situazioni di emergenza, tra gli strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti di capitale che soddisfano le condizioni previste dall'art. 31* (art. 31, par. 1 CRR; termine: 90 giorni);
- *imposizione della deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1 degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con la banca una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca* (art. 36, par. 1, lett. g) CRR; termine: 90 giorni);
- *autorizzazione preventiva all'utilizzo delle attività dei fondi pensione a prestazione definite* (art. 41, par. 1, lett b) CRR; termine: 90 giorni);
- *autorizzazione a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre o la banca abbiano investimenti significativi, quando sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 49, par. 1* (art. 49, par. 1 CRR; termine: 120 giorni);
- *imposizione delle deduzioni degli strumenti di fondi propri emessi da soggetti del settore finanziario inclusi nella vigilanza su base consolidata* (art. 49, par. 2 CRR; termine 90 giorni);
- *imposizione della deduzione dagli elementi aggiuntivi di classe 1 degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con la banca una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca* (art. 56, par. 1, lett. b) CRR; termine 90 giorni);
- *imposizione della deduzione dagli elementi di classe 2 degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con la banca una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca* (art. 66, par. 1, lett. b) CRR; termine: 90 giorni);

---

(1) Nei casi in cui gli strumenti di capitale siano azioni che non godono di alcun privilegio (cc.dd. azioni ordinarie), il procedimento amministrativo che ne autorizza la classificazione come strumenti di capitale primario di classe 1 è assorbito nel procedimento di autorizzazione delle modificazioni dello statuto delle banche e delle capogruppo, previsto dagli artt. 56 e 61 TUB.

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 1 – Fondi propri

Sezione II – Procedimenti amministrativi

- *autorizzazione a qualificare come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, gli strumenti di capitale per i quali è lasciata all'esclusiva discrezionalità della banca la decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da uno strumento di fondi propri (art. 73, par. 1 CRR; termine: 90 giorni);*
- *divieto di considerare che le variazioni di un indice generale di cui all'art. 73, par. 5 CRR, non siano correlate in modo significativo al merito di credito della banca, dell'ente impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre o della società di partecipazione mista madre (art. 73, par. 5, lett. b) CRR; termine: 90 giorni);*
- *divieto di compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, quando i processi di controllo interno della banca non sono giudicati adeguati (art. 76, par. 1 lett. d) CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione ad adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante della banca verso gli strumenti di capitale inclusi negli indici come alternativa al calcolo della sua esposizione verso strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 propri o di soggetti del settore finanziario, inclusi negli indici (art. 76, par. 2 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione alla riduzione, rimborso o riacquisto di strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dalla banca (artt. 77, par. 1, lett. a), e 78 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione ad esercitare la call, effettuare il rimborso, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, prima della loro scadenza contrattuale (artt. 77, par. 1, lett. b), e 78 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a rimborsare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 prima di cinque anni dalla data di emissione (art. 78, par. 4 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a derogare le disposizioni in materia di deduzione degli strumenti di capitale o dei prestiti subordinati – che si qualificano come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 – detenuti temporaneamente in un soggetto del settore finanziario ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto (art. 79, par. 1 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a derogare alla condizione prevista dall'art. 83, par. 1, lett. d) CRR, nei casi in cui l'autorità competente ritenga che le attività di una società veicolo, diverse dall'investimento nei fondi propri dell'impresa madre o di una filiazione della stessa inclusa nell'ambito d'applicazione del consolidamento ai sensi della Parte Uno, Tit. II, Capo 2 CRR, siano minime e non significative per tale soggetto (art. 83, par. 1 CRR; termine: 90 giorni).*

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

---

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 1 – Fondi propri

Sezione III – Esercizio delle discrezionalità nazionali

---

### *SEZIONE III*

#### ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Le banche possono applicare il trattamento prudenziale previsto dall'art. 49, par. 4 CRR agli strumenti di fondi propri detenuti emessi da un'impresa di assicurazione, di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa nel quale le banche o le capogruppo hanno un investimento significativo, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 49, par. 1 CRR.

*SEZIONE IV*

**ALTRE DISPOSIZIONI**

**1. Computabilità degli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1**

Ai sensi dell'art. 26, par. 2 CRR le banche possono computare nel capitale primario di classe 1 gli utili di periodo o gli utili di fine esercizio per i quali non è stata ancora adottata la delibera formale di conferma del risultato finale di esercizio a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla citata disposizione comunitaria e dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'art. 26, par. 4 CRR.

**2. Individuazione delle banche che si qualificano come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1 CRR**

Sono qualificate come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1 CRR le seguenti:

- a) banche popolari, disciplinate dal TUB;
- b) banche di credito cooperativo, disciplinate dal TUB;
- c) banche di garanzia collettiva dei fidi, disciplinate dall'art. 13 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 novembre 2003.

*SEZIONE V*

COMUNICAZIONI ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA E ALLA BANCA D'ITALIA

**1. Indici di mercato generali**

La banca comunica alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia l'intenzione di utilizzare, secondo quanto previsto dall'art. 73, par. 5 CRR, un indice di mercato, di cui essa stessa rappresenti una componente, come base di riferimento per determinare le distribuzioni dei propri strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o di classe 2 in quanto ritiene che non sussista una correlazione significativa tra le variazioni dell'indice e il proprio merito di credito.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia, entro 90 giorni, possono avviare un procedimento d'ufficio, che si conclude entro 90 giorni, volto a vietare l'applicazione dell'art. 73, par. 5 CRR.

**2. Detenzione di indici di strumenti di capitale**

La banca che intende compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, invia una comunicazione preventiva alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia, entro 90 giorni, possono avviare un procedimento d'ufficio, che si conclude entro 90 giorni, volto a vietare la compensazione se i processi di controlli interno della banca non sono adeguati.

**3. Cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale**

La banca che intende effettuare un'operazione di cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale (1) nell'ambito della quale la banca cedente riprenda in locazione (2) l'immobile ceduto invia una comunicazione preventiva alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia.

Le banche e le società capogruppo trasmettono la comunicazione unitamente ad una relazione predisposta dall'organo con funzione di gestione e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo, nella quale: si fornisce una sintetica descrizione dell'operazione e delle relative finalità; si produce una stima dei relativi impatti economici, patrimoniali e sugli istituti prudenziali; si valutano gli altri rischi di natura operativa con indicazione delle modalità con cui si intende presidiarli.

---

(1) Assumono rilievo le operazioni anche frazionate in un arco temporale di 12 mesi, che comportano la dismissione di una quota pari o superiore al 5% del proprio patrimonio immobiliare ad uso funzionale.

(2) E' assimilato alla locazione ogni altro schema negoziale o diritto reale che produca comunque l'effetto di ricondurre l'immobile ceduto nella disponibilità della banca.

## PARTE SECONDA

### Capitolo 6

## **OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE**

Capitolo 6

**OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE**

*SEZIONE I*

FONTI NORMATIVE

**1. Premessa**

La materia è direttamente regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dal CRR e in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Capo 5 e Parte Cinque;
- dai regolamenti della Commissione europea che adottano le norme tecniche di attuazione o regolamentazione in materia rispettivamente di:
  - o *mapping* (art. 270 CRR);
  - o modalità di applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo previsto dall'art. 407 CRR (art. 410, par. 3 CRR);
  - o condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti di cui ai Titoli II (Requisiti a carico degli enti investitori) e III (Requisiti a carico degli enti cedenti e degli enti promotori) della Parte Cinque CRR (art. 410, par. 2 CRR).

La materia è altresì disciplinata:

- dai seguenti articoli del TUB:
  - o art. 53, co. 1, che attribuisce alla Banca d'Italia, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
  - o art. 53 *-bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
  - o art. 67, co. 1, lett. a), b) e d) e co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, , impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione I – Fonti normative

---

- art. 67-ter, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario;
- dagli orientamenti ABE:
  - sul significativo trasferimento del rischio ai sensi degli artt. 243 e 244 del CRR (EBA/GL/2014/05);
  - sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 248, par. 2 del CRR (EBA/GL/2016/08).
- dagli orientamenti del CEBS sull'applicazione dell'art. 122a della direttiva 2006/48/CE, in quanto compatibili con i Regolamenti della Commissione che regolano la materia.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1) e successive modificazioni.

---

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione II – Procedimenti amministrativi

---

### *SEZIONE II*

#### **PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *divieto di riconoscere a fini prudenziali il significativo trasferimento del rischio* (artt. 243, par. 2, e 244, par. 2 CRR; termine: 60 giorni);
- *autorizzazione al riconoscimento del significativo trasferimento del rischio* (artt. 243, par. 4, e 244, par. 4 CRR; termine: 180 giorni). L'istanza è corredata del modulo riportato nell'allegato A debitamente compilato;
- *autorizzazione all'utilizzo di un fattore di conversione in deroga nell'ambito delle cartolarizzazioni rotative* (art. 256, par. 7 CRR; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione dell'utilizzo della formula di vigilanza per le banche diverse dal cedente* (art. 259, par. 1, lett. b) CRR; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione all'utilizzo di valutazioni del merito di credito calcolate internamente (metodo della Valutazione Interna) per determinare i requisiti patrimoniali relativi a posizioni prive di rating esterno o desunte riferite a programmi ABCP* (art. 259, par. 1 lett. c) CRR; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione all'utilizzo del metodo look-through per le posizioni prive di rating in programmi ABCP nell'ambito del metodo della Valutazione Interna* (art. 259, par. 1, lett. e) e par. 3 CRR; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione all'utilizzo di specifici parametri nell'ambito della formula di vigilanza applicata a cartolarizzazioni di esposizioni al dettaglio* (art. 262, par. 2 CRR; termine: 90 giorni);
- *autorizzazione ad applicare un trattamento derogatorio al calcolo del valore ponderato delle esposizioni cartolarizzate nella forma di linee di liquidità* (art. 263, par. 2 CRR; termine: 120 giorni).

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

---

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione III – Discrezionalità nazionali

---

### *SEZIONE III*

#### ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Il CRR non prevede discrezionalità nazionali per questa materia.

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

---

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione IV – Linee di orientamento

---

### *SEZIONE IV*

#### LINEE DI ORIENTAMENTO

##### **1. Altre disposizioni**

Il requisito di cui all'art. 244, par. 4, lett. c) CRR si considera soddisfatto nel caso di cartolarizzazioni effettuate ai sensi della legge n. 130/1999.

*SEZIONE V*

**ALTRE DISPOSIZIONI**

**1. Requisiti generali**

I requisiti generali di cui al presente paragrafo si applicano a tutte le operazioni di cartolarizzazione soggette alla disciplina del significativo trasferimento del rischio di credito.

*1.1 Requisiti relativi al significativo trasferimento del rischio di credito*

Gli enti cedenti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 243, par. 2, o 244, par 2, del CRR, lo comunicano alla Banca d'Italia o alla Banca centrale europea. La comunicazione è corredata: (i) di tutte le informazioni utili a verificare che il significativo trasferimento del rischio di credito sia stato effettivamente realizzato; (ii) del modulo riportato nell'allegato A debitamente compilato (1). La Banca d'Italia o la Banca centrale europea entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione possono avviare un procedimento d'ufficio che si conclude entro 60 giorni per vietare il riconoscimento a fini prudenziali del significativo trasferimento del rischio.

La comunicazione di cui al paragrafo precedente non è dovuta se l'operazione di cartolarizzazione presenta una struttura e una composizione delle attività sottostanti analoghe a quelle utilizzate per operazioni di cartolarizzazione già vagliate dall'autorità di vigilanza.

*1.2 La politica di valutazione del significativo trasferimento del rischio di credito e i controlli*

Gli enti cedenti si dotano di una specifica politica per la valutazione delle operazioni di cartolarizzazione ai fini della verifica del significativo trasferimento del rischio di credito.

La politica rientra nelle generali strategie di allocazione del capitale degli enti cedenti e specifica come le operazioni soggette a significativo trasferimento del rischio siano coerenti con la politica di governo dei rischi, il processo di gestione dei rischi e l'allocazione interna del capitale.

Tale politica include informazioni in merito ai comitati coinvolti e alle procedure interne da seguire per l'approvazione delle operazioni di cartolarizzazione e prevede che siano fornite evidenze circa l'adeguato coinvolgimento di tutti gli *stakeholder* interessati e che sia prodotta una documentazione adeguata e facilmente verificabile.

Gli enti cedenti si dotano, nell'ambito del proprio sistema dei controlli interni, di specifici controlli sulle operazioni di cartolarizzazione che realizzano il significativo trasferimento del rischio. In tale ambito, si dotano di processi e metodologie che assicurino il rispetto nel continuo dei requisiti relativi al significativo trasferimento del rischio di credito previsti dagli artt. 243 e 244 del CRR.

---

(1) Nei casi disciplinati dagli artt. 243, par. 4 e 244, par. 4 del CRR le banche trasmettono il modulo di cui all'allegato A debitamente compilato in allegato all'istanza di autorizzazione (cfr. sez. II).

## **2. Requisiti specifici**

I requisiti specifici si applicano alle operazioni di cartolarizzazione per le quali le banche intendono realizzare il significativo trasferimento del rischio di credito ai sensi degli artt. 243, par. 4 e 244, par. 4 del CRR.

### *2.1 Risk management e autovalutazione*

Gli enti cedenti si dotano di processi e metodologie in grado di assicurare che la possibile riduzione dei requisiti di fondi propri ottenuta tramite la cartolarizzazione sia giustificata da un adeguato trasferimento a terzi del rischio di credito. In particolare, gli enti cedenti si assicurano che nella valutazione del significativo trasferimento del rischio la riduzione dei requisiti di fondi propri sia in linea con l'effettivo rischio di credito trasferito; a tal fine essi comparano gli effetti dell'operazione di cartolarizzazione sul capitale economico con gli effetti generati sui requisiti di fondi propri.

Gli enti cedenti valutano tutti i rischi, inclusa la rischiosità delle attività sottostanti nonché la struttura dell'operazione in sé, considerando il rischio di credito delle varie *tranche* e tutti i fattori rilevanti che possono influenzare la sostanza del trasferimento del rischio di credito.

Gli enti cedenti, sulla base dei propri profitti, del proprio capitale e della propria posizione finanziaria, valutano se sono in grado di affrontare il pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

### *2.2 Altri requisiti*

Gli enti cedenti considerano innanzitutto le caratteristiche strutturali dell'operazione di cartolarizzazione come, ad esempio, il fatto che essa sia tradizionale o sintetica, l'utilizzo di tecniche di mitigazione del rischio di credito, il disallineamento delle scadenze.

Nel valutare se c'è significativo trasferimento del rischio, determinano le perdite attese e le perdite inattese delle attività cartolarizzate per tutta la durata dell'operazione di cartolarizzazione.

Al fine di valutare eventuali ostacoli all'effettivo significativo trasferimento del rischio di credito a terzi gli enti cedenti considerano, ove rilevanti, i seguenti fattori:

- a) la comparazione tra il valore attuale dei premi e degli altri costi non ancora considerati nel calcolo dei fondi propri e le perdite relative alle esposizioni protette calcolate considerando diversi scenari di stress;
- b) le differenze tra il prezzo dell'operazione, incluso il costo dei premi, e i prezzi di mercato;
- c) le tempistiche dei pagamenti previsti dall'operazione e, in particolare, le possibili differenze temporali tra gli accantonamenti e/o le rettifiche sulle esposizioni protette e i pagamenti del venditore di protezione;
- d) la revisione delle date di esercizio delle opzioni call per valutare la durata probabile della protezione rispetto alla scansione temporale delle perdite future sulle esposizioni protette;
- e) il rischio di controparte, in particolare l'analisi dei casi in cui certe circostanze possano portare a un aumento dell'affidamento dell'ente cedente sulla controparte proprio quando la capacità di quest'ultima di rispettare le proprie obbligazioni diminuisce;

- f) la natura dei legami tra i diversi soggetti coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione (ente cedente, ente promotore, investitori, venditore di protezione, ecc.);
- g) l'esistenza di forme implicite di supporto di credito;
- h) lo spessore delle tranche *mezzanine* e *junior* rispetto al rischio di credito delle esposizioni sottostanti;
- i) il rischio di credito delle attività sottostanti la cui analisi effettuando: l'applicazione di stress alle attività sottostanti, la comparazione tra le scadenze dei pagamenti dovuti sulle posizioni verso la cartolarizzazione e i flussi di cassa derivanti dalle attività sottostanti, la valutazione dei principali fattori di rischio (quali ad esempio LGD, PD, EAD).

### **3 Supporto implicito**

Le banche si attengono agli orientamenti ABE del 24 novembre 2016 sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 248, par. 2 del CRR.

Il promotore, o il cedente, notifica all'autorità di vigilanza le operazioni di cui all'art. 248, par. 1 del CRR, indipendentemente dal fatto che esso fornisca o meno un supporto alla cartolarizzazione.

Le banche comunicano le informazioni richieste con le modalità previste ai punti 25 e 26 degli orientamenti.

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 – Operazioni di cartolarizzazione

Allegato A – Modulo informativo sul trasferimento del rischio

Allegato A

### MODULO INFORMATIVO SUL SIGNIFICATIVO TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

|  |  |
|--|--|
| <b>Nome dell'ente cedente:</b>   |  |
| Nome dell'operazione:  |  |
| Regolamento CRR – articolo applicabile:  | <243, par. 2; 243, par. 4; 244, par. 2; 244, par. 4>   |
| Opzioni call degli enti cedenti incluse nell'operazione:                             | <si, no>   |
| Tipologia delle attività sottostanti:  | {prestiti garantiti da immobili residenziali, prestiti garantiti da immobili non residenziali, prestiti agli studenti, prestiti alle imprese, ecc. } |
| Valuta di riferimento:   |  |
| Valore nozionale dell'operazione ( <i>deal notional</i> ):                           |  |
| RWA prima della cartolarizzazione:   |  |
| Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione:                            |  |
| Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione espresse in termini di RWA: | = Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione / 8%  |
| Totale RWA prima della cartolarizzazione:  | = RWA prima della cartolarizzazione + Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione espresse in termini di RWA                            |
| RWA post cartolarizzazione sulle <i>tranche</i> mantenute:                           |  |
| Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione:                                |  |
| Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione espresse in termini di RWA:     | = Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione espresse in termini di RWA / 8%   |
| Totale RWA dopo la cartolarizzazione:  | = RWA dopo la cartolarizzazione + Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione espresse in termini di RWA                                    |
| Riduzione delle RWA dovute alla cartolarizzazione:                                   | = Totale RWA prima della cartolarizzazione – Totale RWA dopo la cartolarizzazione  |
| Riduzione delle RWA dovute alla cartolarizzazione (in %):                            | = Riduzione delle RWA dovute alla cartolarizzazione / Totale RWA prima della cartolarizzazione   |
| <i>First loss tranche</i> :  |  |
| <i>First loss tranche</i> (in %):  |  |
| <i>First loss tranche</i> mantenuta:   |  |
| <i>First loss tranche</i> mantenuta (in %):  |  |
| <i>Tranche mezzanine</i> :   |  |

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 – Operazioni di cartolarizzazione

Allegato A – Modulo informativo sul trasferimento del rischio

|   |   |
|---|---|
| <i>Tranche mezzanine</i> (in %):                                |   |
| <i>Tranche mezzanine</i> mantenuta:                             |   |
| <i>Tranche mezzanine</i> mantenuta (in %):                      |   |
| <i>Tranche senior</i> :   |   |
| <i>Tranche senior</i> (in %):                                   |   |
| <i>Tranche senior</i> mantenuta:                                |   |
| <i>Tranche senior</i> mantenuta (in %):                         |   |
| <i>Attachment point</i> della <i>First loss tranche</i> (in %): |   |
| <i>Detachment point</i> della <i>First loss tranche</i> (in %): |   |
| <i>Attachment point</i> della <i>Tranche mezzanine</i> (in %):  |   |
| <i>Detachment point</i> della <i>Tranche mezzanine</i> (in %)   |   |
| <i>Attachment point</i> della <i>Tranche senior</i> (in %):     |   |
| <i>Detachment point</i> della <i>Tranche senior</i> (in %)      |   |
| Dimensione del portafoglio di riferimento:                      |   |
| Perdita attesa:   |   |
| Perdita attesa (in %):  | = Perdita attesa / Dimensione del portafoglio di riferimento  |
| Perdita attesa + Perdita inattesa:                              |   |
| Perdita attesa + Perdita inattesa (in %)                        | = (Perdita attesa + Perdita inattesa) / Dimensione del portafoglio di riferimento   |
| Trasferimento del rischio richiesto dall'ente cedente (%):      |   |
| Informazioni qualitative  | <gli enti cedenti riportano le ragioni in base alle quali ritengono che il significativo trasferimento del rischio a terzi sia stato effettivamente realizzato> |

## PARTE SECONDA

### Capitolo 7

## **RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO**

Capitolo 7

**RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA  
VALUTAZIONE DEL CREDITO**

*SEZIONE I*

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dal CRR, Parte Tre, Tit. II, Capo 6 (rischio di controparte) e Tit. VI (rischio di aggiustamento della valutazione del credito);
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:
  - specificare i periodi con rischio di margine (art. 304, par. 5);
  - precisare le procedure per escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in uno Stato extracomunitario dai requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA (art. 382, par. 5);
  - determinare una variabile *proxy* al fine di individuare determinati fattori di calcolo nel metodo avanzato (art. 383, par. 7, punto a);
  - specificare numero ed entità dei portafogli che soddisfano il criterio di un numero limitato di portafogli minori (art. 383, par. 7, punto b).

La materia è altresì disciplinata:

- dai seguenti articoli del TUB:
  - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
  - art. 53-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
  - art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

---

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 7 – Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito

Sezione I – Fonti normative

---

- art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
- art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario;
- dall'Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 7 – Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito

Sezione II – Procedimenti amministrativi

---

### *SEZIONE II*

#### **PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'uso del metodo dei modelli interni di tipo EPE per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte* (art. 283, par. 2 CRR; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo del valore corrente per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte* (art. 283, par. 5 CRR; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione ad utilizzare la misura dell'EE ottenuta in base al modello* (art. 285, par. 1 CRR; termine: 120 giorni);
- *divieto del riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale* (art. 296 CRR; termine: 120 giorni);
- *consenso all'utilizzo della scadenza residua invece di quella originaria* (art. 298, par. 4 CRR; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione all'utilizzo del metodo avanzato per il calcolo del requisito CVA anche per i portafogli non coperti dal modello interno di tipo EPE* (art. 383, par. 4 CRR; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione all'utilizzo della metodologia alternativa del rischio CVA per le banche che utilizzano il metodo dell'esposizione originaria* (art. 385 CRR; termine: 120 giorni).

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

---

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 7 – Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito

Sezione IV – Linee di orientamento

---

### *SEZIONE III*

#### ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

##### **1. Metodo Standardizzato Determinazione del valore delle posizioni di rischio e dei moltiplicatori CCR riferibili alle attività coperte j (CCRM<sub>j</sub>) di cui all'articolo 282, paragrafo 6, del CRR.**

Le banche e i gruppi bancari soggetti alla supervisione diretta della Banca d'Italia, in relazione alla determinazione del valore delle posizioni di rischio e dei moltiplicatori CCR riferibili alle attività coperte j (CCRM<sub>j</sub>) di cui all'articolo 282, paragrafo 6, del CRR utilizzano il metodo del valore corrente (*mark-to-market method*) di cui all'articolo 274 del CRR.